

Verbale di Assemblea Straordinaria dell' 11/02/2021

L'anno 2021, il giorno 11, del mese di Febbraio, alle ore 17:30, presso la sede sociale dell'Associazione in via di Grottaferrata 1282 - Roma , si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Frequenze&Armonici.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Andrea Bonotto, verbalizza la Sig.ra Martina Malvasi.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti tutti i soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica dello Statuto sociale**
- 2. Iscrizione al registro delle ONLUS**

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale per poter adeguare lo stesso alla nuova normativa e per poter effettuare l'iscrizione al registro delle ONLUS.

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 21 articoli per un totale di 9 pagine.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.


L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dal DLGS 460/1977 e di procedere con l'iscrizione al registro delle ONLUS.


Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dl presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA
 DELL'
 ENTRATE
 DIREZIONE
 PROVINCIALE II
 REGIONE
 LUCANIA
 Territorio di
 Roma 5
 Tuscolano

N. 386
 Serie 3
 Data 15/02/2021

REGISTRATO
 CONVIURO
 200,00

IL DIRETTORE



[Faint handwritten signatures and text at the bottom of the page]

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "Frequenze&Armonici ONLUS"

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita l'associazione "FREQUENZE&ARMONICI ONLUS", libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), regolata a norma del codice civile, nonché dal presente statuto, qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure indiretto e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Assume, agli effetti fiscali, la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D.Lgs. n. 460/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in via di Grottarossa, 1282, Roma (RM). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art.4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali.
2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcolisti, indigenti, minori abbandonati, profughi, immigrati non abbienti.



Mr. [Signature]

[Signature]

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:


- 1) istruzione;
- 2) formazione;
- 3) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,
- 4) promozione della cultura e dell'arte;
- 5) tutela dei diritti civili;

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

- 1) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
- 2) beneficenza per il perseguimento degli obiettivi;
- 3) porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio;
- 4) Promozione della cultura e dell'arte;
- 5) partecipazione a progetti a carattere nazionale ed internazionale, riguardanti gli scopi sociali;

e le seguenti attività connesse, che andranno a supporto delle attività principali qui sopra descritte:

- a. diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non a contrasto della povertà educativa, ampliando la conoscenza della cultura musicale letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni;
- b. allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo artistico e musicale, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- c. proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- d. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e. organizzazione corsi di formazione allo scopo di facilitare l'inserimento sociale e culturale e/o l'accesso a siti di pubblico interesse, nei casi di persone in situazione di svantaggio;
- f. promuovere attività e prodotti editoriali: pubblicazione di libri, di opuscoli illustrativi e di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, nel rispetto dei modi previsti dalle leggi vigenti in materia delle ONLUS;
- g. perseguire attività di formazione continua nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie, innovazione didattica e didattica digitale, didattica per competenze e competenze trasversali, gli apprendimenti, metodologie e attività laboratoriale; e nei seguenti ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica, bisogni individuali e sociali dello studente, alternanza scuola-lavoro, inclusione scolastica e sociale, gestione del gruppo classe e problematiche relazionali dello studente, sviluppo della cultura digitale tra i giovani, didattica delle singole discipline;



- h. contribuire allo sviluppo artistico, culturale, civile e sociale dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- i. realizzare progetti partecipati a beneficio dei contesti urbani al fine di contribuire ad uno sviluppo sociale condiviso della comunità;

j.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

Art. 5 Associati

- 1.** All'Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
- 2.** Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 3.** La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

- 1.** Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- 2.** L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- 3.** Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- 4.** Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

Art. 9 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, prima della chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.
2. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;

- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell'art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460.
- k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerienze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno, in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

3. Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) beni mobili
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) contributi dall'Unione Europea e di organismi internazionali;
- j) proventi delle cessioni di beni e/o servizi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- k) contributi relativi a progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
- l) rimborsi;

- m) ogni altro tipo di entrate, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

Art. 19 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

M. Behm

TITOLO VI

Art. 20 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

[Signature]

TITOLO VII

Art. 21 Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.





3 386 15/02/2021

0,00 **TJS21L000386000CC**
200,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TJS



Direzione Regionale del Lazio

Settore Persone fisiche, lavoratori
autonomi, imprese minori ed
enti non commerciali
Ufficio Controlli

Ass. Frequenze & Armonici Onlus
Via di Grottarossa, 1282
00195 Roma
c.f. 97831410580

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE all'Anagrafe delle ONLUS tenuta presso la DR LAZIO a seguito del controllo formale.

Codesto Ente, in conseguenza del controllo statutario, è stato iscritto all'Anagrafe delle Onlus con effetto dal 15 FEBBRAIO 2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n. 266.

Si rammenta che comunque, al fine di poter legittimamente usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è necessario che permangano le condizioni da questo previste.

L'Agenzia delle Entrate si riserva il diritto di controllare l'aderenza delle attività effettivamente svolte alle previsioni statutarie.

IL CAPO UFFICIO
Giancarlo Di Fonzo*
Firmato digitalmente

**Firma su delega del Direttore Regionale Maria Pia Protano*

Funzionario al quale rivolgersi per informazioni : Ferrara Carla

Responsabile del procedimento : Giancarlo Di Fonzo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "Frequenze&Armonici"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Frequenze&Armonici : Associazione specializzata nella produzione di eventi musicali e culturali richiamati nel presente Statuto. Ha durata illimitata ed ha sede in Via di Grottarossa, 1282, 00189 Roma.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro; si rivolge alla generalità dei cittadini; si basa sulla democraticità della struttura; è indipendente dai partiti politici ed intende svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, si propone come scopo la promozione di attività culturali e musicali legate al mondo dello spettacolo, con particolare attenzione alla trasmissione del patrimonio appartenente al teatro musicale antico, moderno e contemporaneo, al repertorio musicale sacro e sinfonico.

In particolare, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Divulgare, incrementare e consolidare la cultura musicale, nelle sue varie forme espressive, ed in particolare la musica lirica e vocale, sollecitandone l'ascolto e l'approfondimento attraverso attività illustrative, didattiche e concertistiche;
- b) Promuovere la formazione di un coro lirico, cui si potrà accedere esclusivamente previa audizione e quindi con il benestare del Maestro del coro e del Direttore Artistico (cariche che possono essere ricoperte dalla stessa persona). L'iniziativa si rivolgerà soprattutto ai giovani artisti provenienti dai Conservatori e Istituti musicali pubblici e privati, per permettere loro, attraverso l'esperienza della coralità, di acquisire una formazione adeguata alle loro carriere future, mettendo in pratica lo studio delle diverse tecniche vocali, ma soprattutto quella di tradizione italiana, a salvaguardia di un patrimonio nazionale di grande valore che va conservato e promosso.
- c) Promuovere sistematiche iniziative tese a salvaguardare e diffondere il melodramma, le opere sacre e le opere sinfoniche.
- d) Consolidare la conoscenza dello spettacolo teatrale, allo scopo di mostrare l'unitarietà e la sintesi delle sue componenti poetiche, gestuali, scenografiche e coreografiche;
- e) Produrre, organizzare e diffondere spettacoli e iniziative artistiche in genere, e anche in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere;



D. R.

f) Si farà carico di organizzare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, compresi convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione e/o perfezionamento, lezioni concerto, mostre, saggi;

g) Promuovere la conoscenza di giovani cantanti lirici a mezzo di audizioni, concorsi e, in genere, attraverso iniziative volte alla formazione di base e professionale, nonché alla ricerca di occasioni di esibizioni in pubblico.

Art. 3

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 4

I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari

Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

Sono soci Onorari le personalità che si sono particolarmente distinte ed affermate nella cultura, specialmente nei settori musicale e lirico - vocale, nonché coloro che abbiano fornito apporti di fondamentale rilievo all'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Antonio Galzeri

Giuseppe Galzeri

Angelo Neri

Art. 6

Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 7

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili

Art. 8

Alle iniziative promosse dall'Associazione oltre ai Soci potranno avere accesso anche i non associati, alle condizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. E' escluso il voto per corrispondenza.

Matteo Baloni

Giuseppe Baloni

Stefano Baloni

Art. 11

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. In seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda il 30% dei soci presenti.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.


In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.



Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- la nomina, tra i suoi componenti, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, del Consulente Artistico o Musicale, del Direttore di Produzione, del Tesoriere, Consulente per Relazione Enti /Fund Raising
- l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre può avvalersi dell'opera di Soci o persone esterne dichiaratesi disponibili ad assolvere specifiche mansioni per interesse dell'Associazione

Art.16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.17

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art.18

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.



In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

E' coadiuvato, per la parte amministrativa, dal Segretario e può aprire, a nome dell'Associazione, depositi di c/c operando sugli stessi con firma disgiunta dal tesoriere.

Il Consulente Artistico o Musicale, è nominato dal Consiglio Direttivo tra le personalità - anche esterne all'Associazione - che si siano particolarmente distinte nel campo della cultura musicale, specialmente nel settore lirico - vocale.

Il consulente Artistico predispone i principi generali relativi alla programmazione delle manifestazioni curate dall'Associazione.

Il Direttore di Produzione, su mandato del Consiglio Direttivo, collabora con il Consulente Artistico sulla scelta e attuazione degli interventi artistici e di intrattenimento e ne cura la programmazione; cura i rapporti con gli interpreti; in caso di urgenza adotta le determinazioni ritenute più opportune, purché nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal Consulente Artistico; riferisce al Consiglio Direttivo circa l'andamento delle manifestazioni in corso e di quelle future.

Il Consulente per le Relazioni con Enti e Istituzioni pubbliche e private, per il reperimento di fondi finanziamenti e sponsor a sostegno di tutte le attività statutarie permanenti o episodiche, cura i contatti e le relazioni con i soggetti citati con la necessaria autonomia e nella osservanza del mandato affidatogli dal consiglio direttivo.

Il Segretario ha il compito di curare la parte amministrativa dell'Associazione, tenere i registri sociali, curare i rapporti con i soci, compilare i verbali delle sedute consiliari, mandare in esecuzione le deliberazioni relative, curare la corrispondenza alla quale sia personalmente autorizzato nonché quella predisposta dal Presidente, tenere in consegna tutti i documenti ed i timbri sociali.

Il Tesoriere deve custodire i fondi sociali da depositare presso un Istituto di credito concordato con il Consiglio Direttivo su di un conto corrente intestato all'Associazione, sul quale è abilitato ad operare con firma disgiunta dal Presidente; tiene le scritture contabili sugli appositi registri; predispone la stesura dei bilanci preventivi e consuntivi annuali.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 19

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.



Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Locali quali ad esempio Comuni, Province, Regioni, nonché da Enti nazionali e internazionali, da aziende pubbliche o private, da persone fisiche o da qualsiasi altra entità qui non specificata, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Art. 20

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.21

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.



Handwritten signature: Massimo Tolu

Handwritten signature: Giuseppe...

Handwritten signature: Angelo...

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97831410580	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------

DENOMINAZIONE FREQUENZE&ARMONICI

TIPO ATTIVITÀ 949920 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DI GROTTAROSSA 1282

C.A.P. 00189	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MLVGPP55R25F399Q	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MALVASI GIUSEPPE

DATA 09/02/2015

IL FUNZIONARIO



UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT ROMA 1 - TRASTEVERE
